



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N° 567 DEL 30/10/2025

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA
GIUSLAVORISTICA

REGISTRO DI AREA N°: 138 DEL 30/10/2025

**IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI
Firmato digitalmente
PIERA GHIRARDINI**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamati i seguenti atti:

Delibera G.C. n. 162 del 19/12/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di Elevata Qualificazione a decorrere dal 1° gennaio 2025;

Decreto del Sindaco n. 14 del 30/12/2024, prot. 20274/2024, di conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione per l'anno 2025;

Decreti del Sindaco n. 15 del 30/12/2024 (prot. 20298/2024) e n. 5 del 07/03/2025 (prot. 3533/2025), di nomina dei Responsabili delle Aree Comunali e relativi supplenti per l'anno 2025;

Delibera C.C. n. 94 del 19/12/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

Delibera C.C. n. 95 del 19/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Revisione 2025-2027 ed i relativi allegati;

Delibera G.C. n. 169 del 21/12/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 parte contabile;

Premesso

che in data 22/7/2025 (prot. 11873) un ex dipendente ha formulato la richiesta di pagamento dell'indennità di mancata fruizione delle ferie, a seguito delle sue dimissioni dovute al trasferimento ad altro ente quale vincitrice di concorso;

che la Dirigente dell'Area Risorse Umane dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha inviato la risposta in data 18/8 u.s. (prot. 70591 Unione dei Comuni)), ritenendo non dovuto il pagamento, all'esito dei riscontri effettuati;

che l'ex dipendente ha inoltrato via pec una nuova richiesta in data 24/9 u.s, acquisita al protocollo del Comune in data 25/9, corredandola di ulteriori elementi;

che la reiterazione della richiesta nonostante il precedente diniego e i contenuti e il tono della stessa lasciano evidentemente filtrare l'intenzione di attivare un contenzioso giudiziale nei confronti dell'ente, quale datore di lavoro;

Sentita la dott.ssa Cavallucci, Dirigente dell'Area Risorse Umane dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna che ha espresso il medesimo orientamento;

che la Giunta comunale nella seduta del 16/10/2025, vista la richiesta di parere presentata dal Segretario Generale, si esprime favorevolmente all'affidamento di un incarico ai sensi dell'art. 56 c.1 lett. h) punto 2 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) in relazione alla probabile vertenza giudiziale, tenuto conto della complessità e della delicatezza della materia, anche in considerazione dei risvolti che la questione riveste in relazione alla gestione del personale in tema di fruizione delle ferie;

che la prestazione del servizio di cui trattasi richiede un'attività di studio che necessita di conoscenze legali sul pubblico impiego ed in particolare sulla gestione del rapporto di lavoro subordinato che travalicano quelle riconducibili alle normali competenze riferite al servizio personale, in considerazione oltretutto dell'assenza di un ufficio con legali all'interno dell'ente;

che tale incarico di attività stragiudiziale si configura come propedeutico ad un successivo eventuale incarico di rappresentanza in giudizio qualora venisse presentato ricorso;

CONSIDERATO:

che l'art. 56, comma 1, lett. h), del D.lgs. n. 36/2023, esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice i servizi legali aventi ad oggetto:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9

febbraio 1982, n. 31:

- 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
 - 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;
 - 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
 - 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
 - 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri”;
- che l'art. 13 del citato D.lgs. 36/2023 stabilisce che i principi generali di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice dei contratti trovano applicazione anche nel caso di contratti “esclusi”, tra i quali rientrano i servizi legali sopra indicati;

DATO ATTO che l'incarico di cui trattasi rientra nei servizi legali di cui all'art. 56, comma 1 lett. h) del D.lgs. n. 36/2023;

RICHIAMATA la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 giugno 2019 (C264/18), la quale ha chiarito che sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva appalti non tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato ad un'amministrazione aggiudicatrice “ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento”. Secondo il giudice comunitario “simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione di Controllo per l'Emilia Romagna n. 111 del 25.07.2023 la quale, in conformità alla prevalente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato sez. V n. 2730 del 2012, Comm. Speciale n. 2109 del 2017 e n. 22017 del 2018; Corte dei Conti Reg. Lazio sent. n. 509/2021) e alle Linee Guida n. 12 dell'Anac, statuisce che “l'incarico legale conferito ad hoc per la trattazione di una singola controversia o questione costituisce un contratto d'opera professionale ed è sottoposto al regime dei principi del Codice degli appalti – il D.lgs. 50/2016 applicabile ratione temporis - qualora possa essere ricondotto ad una delle fattispecie indicate da codice stesso nell'elenco dei cosiddetti “contratti esclusi” precisando che “anche il nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con il D.lgs.36/2023, reca un'elencazione puntuale dei contratti esclusi dall'ambito di applicazione del “Codice” stesso, replicando all'art. 56 i contenuti di cui agli artt. 16 e 17 del D.lgs. 50/2016”;

DATO ATTO che l'Avvocato PROF. AVV. SANDRO MAINARDI del foro di Bologna con studio in Bologna – Piazza Galileo, 4 40123 Codice fiscale MNRSDR67L05A944Y – Partita IVA 02893431201 con nota acquisita al prot. n. 17458 del 28/10/2025 si è dichiarato disponibile si è reso disponibile ad esaminare, in tempi brevi, l'esposta vicenda per un importo complessivo di € 2.188,68 compreso C.P.A. 4% e IVA 22%;;

RITENUTO congruo il suddetto preventivo prodotto dall'Avvocato Meinardi in relazione ai

parametri dei compensi legali indicati nel D.M. 10 marzo 2014, n. 55 aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa nonché della specificità e complessità della materia oggetto di controversia;

DATO ATTO che si ritiene di affidare all'avvocato Sandro Mainardi l'incarico per lo svolgimento di attività stragiudiziale legata alla vertenza indicata riservandoci di affidare successivamente la rappresentanza in giudizio dell'ente qualora venisse presentato ricorso;

Preso atto che:

l'art.2 del DPCM 28.12.2011 prescrive l'applicazione in via esclusiva delle disposizioni riguardanti la sperimentazione in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria, di cui all'allegato 1 al DPCM, e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 2 al DPCM;

il vigente regolamento di contabilità, in attesa di modifica, non è in linea con i nuovi dettami normativi derivanti dalla partecipazione alla sperimentazione e che, pertanto, come da art.2 del citato DPCM, verrà applicato limitatamente a quanto compatibile con detti principi;

l'art.5.1 dell'allegato 2 al DPCM 28.12.2011 “Principio contabile applicato della competenza finanziaria” testualmente recita “Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha generato il procedimento di spesa”;

Dato atto inoltre che:

la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;

i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;

è stato acquisito il **CIG B8DDBDDE09** ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di TRACCIABILITÀ dei pagamenti;

è stata verificata la regolarità DURC Numero Protocollo INPS_47444950 Data richiesta 17/09/2025 Scadenza validità 15/01/2026;

che le risorse sono disponibili al cap. 10442 PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE AFFARI GENERALI Missione 1 Programma 11 P.d.C. 1.03.02.11.06 del Peg 2025-2027 esercizio 2025;

Verificato il rispetto dalla disciplina in materia di conflitto di interesse, anche potenziale, come disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dagli articoli 6 e 7 del D.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;

Visti:

gli artt.107 e 109 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

gli artt. 151 e 183 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

gli artt. 7 e 11 del vigente regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

per le motivazioni espresse in premessa, di affidare, all'Avvocato PROF. AVV. SANDRO MAINARDI del foro di Bologna con studio in Bologna – Piazza Galileo, 4 40123 Codice fiscale MNRSDR67L05A944Y – Partita IVA 02893431201, l'incarico di assistenza stragiudiziale di natura precontenziosa ex art. 56,

comma 1, lett. h), del D.lgs. n. 36/2023 **CIG B8DDBDDE09**;

di assumere, per le motivazioni sopra addotte un impegno di spesa pari ad € 2188 (IVA, ritenuta d'acconto, CPA e spese generali inclusi) al **cap. 10442 PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE AFFARI GENERALI Missione 1 Programma 11 P.d.C. 1.03.02.11.06 del Peg 2025-2027 esercizio 2025** come indicato nel prospetto riepilogativo contabile allegato alla presente determinazione;

dare atto che la scadenza dell'obbligazione è nell'anno 2025;

di attestare che:

a norma dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

- che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;
- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente: **J4JGAB** (corrispondente all'Area Servizi Generali);

di precisare che i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati mediante corrispondenza commerciale;

di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis e 183, comma 7, del Tuel;

di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali;

di dare atto, infine, che i dati relativi agli incarichi saranno pubblicati sul sito dell'Ente, a cura del Servizio Segreteria, nei modi e nei tempi prescritti dal regolamento di organizzazione, art. 28, comma 6 dando atto che si procederà ad aggiornare sul sito gli elenchi disponibili sull'Anagrafe degli Incarichi (art. 53 D.Lgs 165/2001 e art. 28, comma 7 regolamento di organizzazione)

ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 183 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267 il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

Oggetto della determinazione:

AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA GIUSLAVORISTICA

N.	Scadenza dell'obbligazione	Importo	Capitolo	Articolo	Descrizione Capitolo	
1	31/12/2025	2.188,68	10442	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE AFFARI GENERALI	
	Anno	Impegno	Sub	Impegno	Piano dei Conti	Siope
				1165	1 3 2 11 999	0
Codice	Descrizione Creditore/Debitore			Cig	Cup	
8263	MAINARDI,SANDRO			B8DDBDDE09		

Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs 267/00

Russi, 30/10/2025

IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato digitalmente
Matteo Montalti

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Russi il per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Russi,

Firmato Digitalmente
Il Responsabile incaricato

Piera Ghirardini
